

470/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80584** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2025 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nato il
omissis a omissis, ivi residente alla via omissis n. omissis,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Sperati
(avv.pietrosperaati@legalmail.it), giusta procura agli atti.

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande nonché in Roma, alla Via Amba Aradam, nonché in Via Longoni.

domiciliato per la carica presso la sede.

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Emanuele Burgada, in sostituzione dell'Avv. Pietro Sperati, per il ricorrente, e l'Avv. Gianna

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fiore, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla ricostituzione della pensione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2002 per essere stato dichiarato invalido civile nella misura dell'80% a decorrere dal 27.02.2018.

A questo fine, il ricorrente fa presente di essere titolare di pensione anticipata (ex anzianità), liquidata con sistema misto 2012, a decorrere dal 01.02.2021 e che, in data 09.06.2021, ha presentato istanza amministrativa di ricostituzione della pensione per maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 in quanto riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, a decorrere dal 27.02.2018; in via istruttoria, chiede consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'esatta quantificazione del quantum.

Con memoria depositata in data 21.10.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. posto che non risulterebbe pervenuta alcuna domanda in relazione ai benefici in argomento che, di norma, è presentata o in attività di servizio o contestualmente alla domanda di pensione.

Nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso. A questo proposito, l'ente previdenziale ricorda che le maggiorazioni in questione non si concretizzano in un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa ma determinano esclusivamente una maggiorazione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

anzianità contributiva rilevante solo all'atto della liquidazione del trattamento pensionistico, con le limitazioni che ne conseguono a seconda del diverso sistema pensionistico cui si accede.

Ricorda, inoltre, che il beneficio è riconosciuto limitatamente agli anni di servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello stato di invalidità richiesto dalla legge, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Viene precisato, inoltre, che la maggiorazione convenzionale in argomento non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) o della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Per questi motivi, controparte esclude che quanto richiesto possa assumere rilevanza nel caso di specie posto che è lo stesso ricorrente ad affermare di essere andato in pensione con il c.d. Sistema misto 2012 (cioè retributivo, fino al 31 dicembre 2011, e contributivo, dal 1° gennaio 2012) e la domanda concerne proprio un periodo calcolato con il metodo interamente contributivo (l'invalidità civile è stata riconosciuta con decorrenza 27.02.2018); la maggiorazione, pertanto, sarebbe utile solo ai fini del diritto a pensione e non ai fini della sua misura.

All'udienza odierna le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va respinto.

L'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ... (omissis) ... è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella memoria di costituzione, l'INPS ha fatto presente che i benefici previsti dalla legge n. 388/2000 sono riconosciuti solo della maturazione del diritto a pensione ma non della misura della quota contributiva della stessa, perché, secondo la tesi dell'INPS, la maggiorazione convenzionale di cui all'articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto come quella in esame) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Secondo la tesi dell'Ente previdenziale, nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento, non rilevando l'anzianità contributiva, di cui la norma invocata prevede la maggiorazione.

Nel caso di specie, come già osservato, le maggiorazioni si collocano interamente nel periodo dal 2012 in poi, dunque interamente in quota contributiva.

Va rilevato, quindi, che il beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, per espressa previsione della norma stessa, **“è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva”**.

Quindi, tale beneficio concorre alla costituzione del diritto alla pensione e della anzianità contributiva, ma non incide sul calcolo della misura della pensione.

Tale norma infatti prevede solamente un bonus di due mesi per anno ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva necessaria per il pensionamento, ma nulla dice sulla incidenza nel calcolo della misura della pensione (cfr. Sez. Veneto, sent. 104/2021).

Tale iter argomentativo è confermato anche dalla giurisprudenza di appello di questa Corte che ha ribadito come *“il tenore letterale della norma non lascia margini per la diversa interpretazione ... La ratio della norma deve, innegabilmente rinvenirsi nella volontà del legislatore di voler agevolare i soggetti affetti da disabilità fisiche, concedendo loro di collocarsi a riposo in anticipo rispetto agli altri lavoratori e non già nella intenzione di concedere loro maggiorazioni di ordine economico.*

La norma è nata sotto l'egida del sistema contributivo e sembra essere espressamente ritagliata per il calcolo della pensione basato su detto sistema (contribuzione figurativa riconosciuta in aggiunta al montante contributivo accantonato, per assicurare un trattamento di quiescenza anticipato).

Nel sistema retributivo, cui invece la norma deve adattarsi, essendo questo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ormai, come detto, un sistema ad esaurimento rispetto al calcolo delle pensioni future, l'applicazione della normativa in esame ha inevitabilmente un impatto diverso.

Si è detto che, con il sistema retributivo, il trattamento di quiescenza altro non è che il prodotto fra tre fattori (retribuzione, contribuzione ed aliquota di rendimento); pertanto, se viene ad essere maggiorato uno dei fattori della moltiplicazione medesima (come nel caso in esame, la contribuzione), conseguentemente ne deriva che automaticamente il prodotto, quindi, l'ammontare della pensione, risulti necessariamente maggiorato.

Nel sistema contributivo, il montante dei contributi accantonati indica unicamente gli anni di servizio (effettivo o utile) ed una sua maggiorazione incide, inevitabilmente, unicamente sul diritto a pensione" (Sez. III App, sent. 7/2024).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Quanto alle spese, si ritiene sussistano apprezzabili motivi per disporre la compensazione tra le parti.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 11:39:19
GMT+01:00

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
13.11.2025
per il Dirigente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
